

## STATUTO

\*\*\*

**Art. 1)** L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro, ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura di vario genere, la conoscenza scientifica; essa è un circolo permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista.

**Art. 2)** L'Associazione ha per oggetto:

- a) la promozione e la diffusione delle discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, esoterico, estetico e spirituale degli individui, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore a mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici;
- b) il favorire lo scambio interculturale tra mondo orientale e mondo occidentale, quale bene inderogabile per lo sviluppo dei valori della tolleranza e dell'accoglienza e la costruzione di una visione dell'uomo e della vita rispettosa degli esseri umani, degli altri esseri viventi e della natura in generale;
- c) approfondire a livello di ricerca le visioni filosofiche e antropologiche sottese alle discipline psico-somatiche e olistiche orientali (con particolare riguardo all'ayurveda), quale proposta possibile con cui la società occidentale possa confrontarsi;
- d) fornire la possibilità ai futuri soci di istruirsi ad alto livello di competenza nelle discipline psico-somatiche orientali (con particolare riguardo all'ayurveda), sia dal punto di vista della loro esecuzione tecnica, sia per quanto riguarda le loro basi filosofiche ed antropologiche;
- e) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- f) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione) ecc;
- g) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

**Art. 3)** L'Associazione nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti dall'articolo precedente:

- a) può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.
- b) promuove e realizza ricerche scientifiche - anche in cooperazione con partners internazionali - convegni, corsi di formazione, conferenze, mostre, raccolte di documentazioni, pubblicazioni di studi e commenti che abbiano per scopo la ricerca, la cultura e l'approfondimento di temi e materie di cui sopra, nonché collaborare con Enti ed Amministrazioni pubbliche in merito ai problemi studiati.
- c) Contribuisce alla conoscenza dei problemi sociali, economici, culturali, istituzionali e morali, al loro esame e alla loro risoluzione.
- d) Sviluppa un rapporto fattivo con le altre associazioni e realtà scientifiche, culturali, economiche ed istituzionali, in Italia e nel Mondo.

- e) organizza e realizza seminari di studio, convegni, progetti di ricerca, mostre, rassegne, corsi di approfondimento, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici/o Privati; creazione di una rete di comunicazione tra soggetti con simili finalità sociali, culturali ed economiche anche tramite l'utilizzo o la creazione di reti telematiche;
- f) istituisce centri di documentazione, di biblioteche, videoteche, archivi e banche dati a servizio degli associati;
- g) realizza, pubblicazione e diffusione di fogli informativi, giornali, periodici, riviste, pubblicazioni varie, anche su supporto informatico, in riferimento agli scopi dell'Associazione;
- h) organizza, la produzione e la rappresentazione di eventi ed incontri in riferimento agli scopi dell'Associazione;
- i) promuove corsi di formazione ed aggiornamento scientifico, culturale, economico, sociale, conferenze, dibattiti, incontri e tavole rotonde;
- j) partecipa con contributi di idee e proposte concrete, ai più salienti fatti della vita sociale ed istituzionale, locale e non;
- k) ricerca un costante dialogo come metodo di confronto e di approfondimento delle ragioni altrui, per diffondere sentimenti di fratellanza, di tolleranza, di comprensione, di solidarietà e di pacifica convivenza in una società civile, libera e giusta;
- l) si pone come soggetto di diffusione di iniziative pubbliche e private, e a tal fine può essere incaricata quale interfaccia tra la società e gli altri soggetti pubblici o privati comunque interessati
- m) promuove e realizza iniziative scientifiche, sociali, economiche e culturali per il raggiungimento dei propri fini;

Per lo svolgimento di dette attività l'Associazione potrà collaborare o aderire ad altre Associazioni aventi finalità analoghe, nonché collaborare con organismi pubblici e privati, con i quali ritenga utile di avere collegamenti.

L'Associazione potrà ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni da enti pubblici e privati nonché da soggetti privati di qualsiasi natura e sede, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

**Art. 4) Il patrimonio è costituito:**

- dalle quote versate dai soci;
- dai contributi dei singoli associati;
- dai lasciti, donazioni, contributi di soggetti pubblici e privati;
- da qualsiasi somma o valore, bene mobili ed immobili, che diverranno, a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione

**Art. 5)** Sono soci tutti coloro che verranno ammessi in base alla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci si distinguono in:

- a) Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione e ne accettano lo statuto e i regolamenti;
- b) Soci fondatori: sono i soci ordinari che hanno fondato l'Associazione e sono tutt'ora Soci, sono esenti dalla quota associativa.

La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione da parte del Presidente della domanda scritta di ammissione e si perfeziona con il pagamento della quota annuale.

I Soci ordinari hanno diritto:

- a) di intervenire a tutte le assemblee discutendo e deliberando sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) di partecipare alle attività dell'Associazione.

Tutti i Soci fondatori hanno diritto:

- a) di intervenire e deliberare in tutte le assemblee;
- b) di partecipare alle attività dell'Associazione;

Tutti i Soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto Sociale ed il regolamento e le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità.

L'indegnità verrà dichiarata dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 6)** Per ogni settore di intervento il Presidente può nominare un comitato esecutivo composto da tre membri scelti tra i soci ordinari che sono particolarmente versati nella materia, stabilendone la composizione, compiti e durata dell'incarico.

**Art. 7)** Possono essere promosse altre associazioni aventi lo stesso scopo, in qualsiasi parte d'Italia, o del mondo. Dette associazioni potranno confederarsi con l'Associazione "Atharva Veda" sulla base delle disposizioni che saranno opportunamente emanate dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 8)** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;

**Art. 9)** L'Assemblea è composta da tutti i soci.

**Art. 10)** I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno.

**Art. 11)** L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo; nomina il Presidente, dà gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, delibera le modifiche di Statuto e delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 12)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice-Presidente, e in mancanza di entrambi, nomina un proprio Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale scritto a cura del segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

**Art. 13)** L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea potrà anche essere convocata, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

**Art. 14)** Spetta al Presidente:

- a) esaminare e decidere sugli argomenti e sui progetti proposti;
- b) proporre modifiche allo Statuto;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) nominare i comitati esecutivi;
- e) approvare l'ammissione di nuovi soci ordinari, e nominare soci benemeriti e onorari;
- f) nominare consulenti.
- g) provvedere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli la cui esecuzione gli viene affidata dall'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

**Art. 15)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea; conserva l'archivio, tiene i registri dei soci, gestisce la corrispondenza e sovrintende al buon andamento dell'Associazione stessa.

**Art. 16)** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 17)** I bilanci, preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del Presidente, sono dallo stesso predisposti e approvati dall'Assemblea..

**Art. 18)** Non avendo scopo di lucro o commerciale l'Associazione osserva le seguenti norme:

i fondi costituiti dalle quote associative, da contributi di enti e di privati, da sottoscrizioni e da altri proventi, saranno utilizzati solo per i fini dell'Associazione, e non possono essere suddivisi tra i Soci e gli amministratori.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 19)** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea allorché si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

Per lo scioglimento la votazione deve essere fatta per appello nominale.

L'Associazione sarà considerata disciolta solo se avranno votato per tale decisione almeno il 50% dei soci aventi diritto (risultanti a quella data dal libro soci).

**Art. 20)** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia.